

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 602)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(DARIDA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1984

Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nella seduta del 22 dicembre 1982, nel riconoscere la validità delle linee generali di impostazione degli interventi di ristrutturazione e risanamento pianificati per l'industria pubblica dell'alluminio in Italia, ha contestualmente approvato la realizzazione della prima fase di risanamento e ristrutturazione del settore, relativa agli interventi di mantenimento e completamento programmati sino al 1984.

Successivamente lo stesso Comitato, nella seduta del 5 maggio 1983 — richiamata la propria delibera di cui sopra e tenuto conto del fabbisogno finanziario minimo del gruppo alluminio dell'EFIM per il 1983, quale accertato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale (Bilancio, Tesoro, Industria e Partecipazioni statali) con nota del

26 aprile 1983 — ha determinato in lire 195 miliardi l'aumento del fondo di dotazione dell'EFIM, a completamento dell'intervento in conto capitale di lire 250 miliardi presente nella legge finanziaria 1983, nonché in lire 400 miliardi l'ammontare dell'emissione di un prestito obbligazionario dello stesso ente, garantito dallo Stato, di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni, con un contributo del Tesoro nella misura del 10 per cento annuo, da destinarsi alla riduzione dell'indebitamento a breve del settore alluminio, esistente alla data del 31 dicembre 1982.

In attuazione di tale delibera il conferimento al fondo di dotazione, per lire 195 miliardi, è stato disposto dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, mentre l'assunzione a carico dello Stato degli interessi per le emittende obbli-

gazioni viene autorizzata dal presente disegno di legge.

Tali obbligazioni sono destinate ad essere cedute ai creditori delle società controllate dall'EFIM — operanti nel settore dell'alluminio — ivi comprese società del gruppo, surrogandosi l'ente stesso, per pari ammontare nominale, nei rispettivi crediti.

È prevista, altresì, l'autorizzazione all'EFIM per il collocamento delle emittende obbligazioni anche presso società finanziarie direttamente controllate dall'ente, al fine di assicurare alle società operative dello specifico settore — attraverso la garanzia in tal modo resa — il mantenimento delle linee di credito in essere.

Alla data del 31 dicembre 1982 la situazione finanziaria esposta dall'EFIM per le controllate società del settore alluminio e per la relativa finanziaria capogruppo (MCS), limitatamente ai soli debiti finanziari a breve termine, si riassumeva nelle seguenti risultanze: verso banche, lire 164 miliardi; verso SAFIM, lire 397 miliardi; verso EFIM, lire 1 miliardo. L'esposizione per debiti commerciali ammontava, poi, a lire 230 miliardi.

In considerazione di ciò risulta determinato in lire 400 miliardi il *plafond* massimo delle emittende obbligazioni ed in lire 200 miliardi l'importo massimo delle eventuali operazioni di prefinanziamento che l'EFIM è autorizzato ad effettuare, in attesa della emanazione o del collocamento delle obbligazioni stesse.

Quanto sopra premesso, si passa alla esposizione dei singoli articoli.

Con l'articolo 1 l'EFIM è autorizzato ad emettere, sino all'importo di lire 400 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre. Dette obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità fissate da decreto del Ministro del tesoro; l'onere degli interessi relativi, per tutta la durata delle obbligazioni, è assunto dal Tesoro dello Stato nella misura del 10 per cento annuo.

Dette obbligazioni sono destinate alla riduzione dei debiti delle società a partecipazione statale, operanti nel settore dell'alluminio, nonché delle società controllanti tali imprese ovvero delle società interamente partecipate dalle predette, relativamente a

passività esistenti a data non posteriore al 31 dicembre 1982.

Per i debiti esistenti sono stati presi in considerazione quelli con scadenza inferiore a 18 mesi, tenuto conto del richiamato ammontare della esposizione finanziaria a breve delle società interessate. Sempre in relazione a tale situazione, che su un totale di lire 562 miliardi al 31 dicembre 1982 vede la società SAFIM esposta per ben lire 397 miliardi, è stata inoltre fatta esplicita menzione delle società del gruppo EFIM quali destinatarie, tra gli altri, delle obbligazioni da quest'ultimo emesse.

Tali obbligazioni saranno cedute dall'EFIM ai creditori con surrogazione, per pari ammontare nominale, nei crediti verso le imprese del settore alluminio a partecipazione statale. Queste ultime dovranno rimborsare all'EFIM i crediti di cui sopra, maggiorati degli interessi, nella misura corrispondente a quella a carico dell'EFIM sulla emissione delle obbligazioni, secondo un piano di ammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.

La parte di obbligazioni emessa e non collocata potrà, ai sensi dell'articolo 2, essere temporaneamente collocata dall'EFIM presso le proprie società finanziarie, a garanzia delle linee di credito a favore delle imprese del settore dell'alluminio a partecipazione statale, ovvero sul mercato finanziario, anche mediante offerta al pubblico, destinando il relativo controvalore alle società di cui all'articolo 1.

Alle obbligazioni emesse ai sensi della legge è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa e, conseguentemente, la surroga del Tesoro nel caso di operatività della garanzia stessa. Quest'ultima è estesa alle operazioni di prefinanziamento che l'EFIM è autorizzato ad effettuare, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui all'articolo 1.

Gli articoli 3 e 4 assicurano, infine, la copertura finanziaria degli interessi posti a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, nonché la deroga alla *vacatio legis* per i motivi di urgenza sopra evidenziati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'EFIM è autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 400 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni, destinate alla riduzione dei debiti, anche nei confronti di società del gruppo, esistenti, in data non posteriore al 31 dicembre 1982 e con scadenza inferiore a 18 mesi, a carico delle società industriali a partecipazione statale, operanti nel settore dell'alluminio, ovvero di società controllanti tali imprese o di società interamente partecipate dalle società predette.

2. Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità che saranno determinate dal Ministro del tesoro. L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico del Tesoro dello Stato nella misura del 10 per cento annuo per tutta la durata delle stesse.

3. Le obbligazioni sono cedute dall'EFIM ai creditori delle società di cui al primo comma con surrogazione, per pari ammontare nominale, nei rispettivi crediti. Le società sono tenute a rimborsare all'EFIM i debiti di cui sopra maggiorati degli interessi, nella misura corrispondente a quella a carico dell'EFIM sull'emissione delle obbligazioni, secondo un piano di ammortamento e preammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.

Art. 2.

1. Le obbligazioni emesse e non collocate, ai sensi dell'articolo 1, possono essere temporaneamente collocate dall'EFIM presso proprie società finanziarie direttamente controllate dall'ente stesso ed utilizzate a garanzia delle linee di credito delle imprese operanti nel settore dell'alluminio a partecipazione statale.

2. Le obbligazioni possono altresì essere collocate dall'EFIM sul mercato finanziario, anche mediante offerta al pubblico, ed il relativo controvalore è destinato alle società di cui all'articolo 1.

3. Alle obbligazioni è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

4. La garanzia è concessa altresì alle operazioni di prefinanziamento che l'EFIM è autorizzato ad effettuare fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui alla presente legge.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato per le operazioni previste dal precedente comma.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Concorso negli interessi sulle emissioni di obbligazioni EFIM, di cui alla delibera CIPI 5 maggio 1983 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.